

Alla c.a. Coordinatori e responsabili controlli anagrafici ai fini del
Reddito di Cittadinanza dei Comuni, per il tramite dei
relativi Ambiti di appartenenza;

Amministratori di Ambito per la Piattaforma GePI

e, p.c. ANCI - Dipartimento Welfare
Coordinamento delle Regioni

CdG: MA14-02

Oggetto: Indicazioni in materia di controlli anagrafici nell'ambito della Piattaforma Digitale per la
Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePI).

Con la presente nota si intende fornire indicazioni in merito alle modalità da seguire per procedere ai
controlli anagrafici di competenza dei Comuni.

L'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, del DL. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni in L.
26, del 28 marzo 2019, stabilisce tra i requisiti per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza (Rdc) l'aver
avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della
presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

L'art. 5, comma 4, del citato DL. 4/2019, prevede che nelle more del completamento dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente, resta in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di
soggiorno del richiedente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato DL 4/2019 e che l'esito delle
verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI.

Qualora il beneficiario non abbia maturato nel Comune di residenza il periodo necessario al
raggiungimento dei requisiti richiesti, nella Piattaforma GePI sarà attivata una funzionalità che permetterà di
rinviare direttamente ai Comuni di precedente residenza il completamento della verifica dei requisiti, secondo
le modalità specificate all'art. 2 dell'[Accordo in Conferenza Unificata del 4 luglio 2019](#). Nelle more della messa a
punto della specifica funzionalità sulla Piattaforma GePI, attesa entro la fine del corrente anno, i Comuni sono
invitati a procedere con verifiche fuori sistema, nelle modalità ordinarie utilizzate per lo scambio di informazioni
tra uffici anagrafici.

Il raggiungimento dei requisiti sarà attestato dal Comune di attuale residenza del beneficiario.

Allo stato attuale la Piattaforma GePI per tutti i soggetti residenti nel Comune (compresi i beneficiari della pensione di cittadinanza e i beneficiari convocati dai Centri per l'impiego) consente di segnalare l'esito delle verifiche riferito al possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza;
- 2) residenza in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo;
- 3) residenza in Italia per almeno dieci anni anche non consecutivi.

Nel caso il beneficiario non risultasse aver risieduto in modo continuativo negli ultimi due anni nel Comune di attuale residenza, al fine di verificare il possesso del requisito in argomento, è necessario contattare il Comune di provenienza e ogni altro diverso Comune presso il quale l'interessato abbia risieduto negli ultimi due anni. Al riguardo, giova porre in evidenza che la residenza in Italia, in modo continuativo, deve essere riferita agli ultimi due anni, considerati dal momento di presentazione della domanda.

Diversamente, la residenza in Italia per almeno dieci anni deve essere verificata andando indietro nel tempo, utilizzando la funzionalità prevista dalla Piattaforme, o, nelle more della sua attivazione, utilizzando le modalità sopra specificate. A titolo esemplificativo, nel caso in cui si sia ricostruito un periodo di residenza in Italia inferiore a 10 anni e la ricostruzione si interrompa perché il beneficiario risulta provenire da uno stato estero non è possibile escludere che ci sia stato un precedente periodo di permanenza in Italia (ad esempio nel caso di temporanei rientri nei Paesi di origine), pertanto, occorrerà andare a verificare i periodi precedenti la residenza estera, fino al raggiungimento del requisito di residenza in Italia per un periodo complessivo, mobile e non continuativo, pari ad almeno dieci anni.

A tal proposito, per assicurare la corretta e completa verifica dei requisiti a cura dei responsabili dei controlli anagrafici, ove necessario, questi potranno ricorrere alla convocazione dei beneficiari per l'acquisizione di chiarimenti o informazioni aggiuntive. Si raccomanda la completezza delle verifiche necessarie anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del citato DL. 4/2019 in tema di sanzioni. La convocazione potrà avvenire nelle modalità individuate dall'art. 4, comma 15-quinquies del citato DL. 4/2019 e definite nell'[Accordo in Conferenza Unificata del 1 agosto 2019](#), ovvero attraverso mezzi informali quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti all'atto della presentazione della domanda.

Si informa, inoltre, che è stata introdotta sulla Piattaforma GePI una nuova funzionalità con la quale i coordinatori dei controlli anagrafici valideranno la segnalazione del mancato possesso dei requisiti di residenza indicato in Piattaforma dal responsabile del servizio anagrafico, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche.

A questo proposito si segnala che anche le pregresse comunicazioni in merito al mancato possesso dei requisiti di residenza registrate in Piattaforma dovranno essere validate da parte dei responsabili come sopra descritto.

E' utile evidenziare che l'accertamento del mancato possesso dei requisiti, validato dal coordinatore direttamente sulla Piattaforma GePI, darà luogo a notifiche all'Inps ai fini dell'applicazione della decadenza dal beneficio. Al riguardo, si ritiene opportuno che contestualmente alla validazione venga notificato al beneficiario l'avvenuto accertamento del mancato possesso del requisito e il conseguente invio all'Inps della comunicazione per la definizione del provvedimento di decadenza dal beneficio. Si pone, altresì, in evidenza che qualora all'esito delle verifiche dei requisiti in oggetto siano individuati casi di dichiarazioni mendaci, i Comuni, preposti ai controlli del requisito in argomento, *"(...) trasmettono entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica"* come previsto dall'articolo 7, comma 14, del DL. 4 del 2019.

Si ricorda, infine, che l'Accordo in Conferenza Unificata del 4 luglio 2019 dispone, all'art. 4, che i Comuni adottano un piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato in sede di domanda Rdc. La platea da verificare deve essere non inferiore al 5% del totale dei beneficiari Rdc residenti nel territorio di competenza. Al fine di agevolare la costruzione del piano, sarà possibile utilizzare una specifica funzionalità del GePI per l'estrazione di un campione casuale e sarà data la possibilità attraverso la piattaforma di estrarre un campione individuato sulla base di altri indicatori nell'ambito di un elenco predefinito. Resta ferma la possibilità per il comune di procedere alla identificazione del campione utilizzando anche indicatori diversi.

Si invita alla massima diffusione della presente nota presso gli uffici territoriali interessati.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra

Siglato
Il Dirigente
Cristina Berliri
SP/LT